

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 147 del 19 marzo 2024

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, TERZO COMMA,
41, SECONDO COMMA, E 117, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Art. 1 (Finalità)

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

L'articolo individua meri indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti, confermando le aree non idonee già individuate dalla DACR n. 13 del 2010 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12), adottata in attuazione del D.M. 10 settembre 2010.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Valutazione delle istanze)

L'articolo, al comma 1, disciplina le modalità di valutazione delle singole istanze da parte degli enti competenti, in attuazione del principio della "riserva di procedimento amministrativo" sancito dalla Corte Costituzionale (cfr. tra le altre, sentenza n. 177/2021) che richiede una analisi "caso per caso" delle singole fattispecie.

Il comma 2 introduce ulteriori criteri da seguire nell'istruttoria delle istanze di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici di potenza uguale o superiore ad 1 MWp con riferimento alle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici generali comunali.

I commi 3, 4 e 5 specificano infine il concetto di asservimento nonché il contenuto della relazione agronomica da produrre.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Aree con indicatori di idoneità)

L'articolo individua, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, aree con indicatori di idoneità, in aggiunta a quelle già dichiarate idonee *ope legis* dal legislatore statale nel comma 8 del medesimo articolo. La disposizione normativa inoltre autorizza

la Giunta regionale ad individuare, nel prossimo futuro, ulteriori aree in attuazione dei criteri individuati dai decreti attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 20, a tutt'oggi ancora non emanati.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Competenze della Giunta regionale)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di istituire e aggiornare un registro delle superfici interessate alla realizzazione di impianti fotovoltaici e dei terreni in zona agricola ed oggetto di asservimento; prevede inoltre che le Province ed i Comuni trasmettano alla Giunta regionale le autorizzazioni e le comunicazioni relative agli impianti da installare.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.